

PARERI

Basilicata

15 – Sezione controllo Regione Basilicata; parere 7 febbraio 2023; Pres. e Rel. Tagliamonte; Comune di Bernalda.

Contabilità regionale e degli enti locali – Comune – Immobile di proprietà comunale – Possibilità di costituire gratuitamente un diritto reale a favore di altra amministrazione – Condizioni.

C.c., artt. 822-831; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; l. 30 dicembre 2004, n. 311, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), art. 1, c. 439.

Stante l'assenza di norme contemplanti o escludenti la possibilità di disporre gratuitamente di un immobile del patrimonio comunale in favore di altra amministrazione, è rimessa al prudente (e congruamente motivato) apprezzamento dell'ente locale interessato la scelta in ordine alle modalità di gestione dei propri beni, nel rispetto del pertinente regime giuridico e in vista del soddisfacimento dell'interesse pubblico. (1)

(1) La Sezione lucana è stata investita della questione relativa alla possibilità per un comune di costituire gratuitamente un diritto di superficie su un immobile di sua proprietà in favore di altra pubblica amministrazione (Guardia di finanza), in vista della realizzazione di un'opera pubblica (costruzione di una nuova caserma).

La fattispecie, già affrontata di recente dalla stessa sezione sotto il profilo della possibilità della donazione modale (Sez. contr. reg. Basilicata, 29 novembre 2022, n. 59/Par, in questa *Rivista*, 2022, 6, 131, con nota di G. Natali), non trova espressa codificazione nell'ordinamento giuspubblicistico, non essendo rinvenibili norme che espressamente consentano o vietino agli enti pubblici di adottare atti di liberalità in favore di altri soggetti, pubblici o privati.

Secondo la deliberazione, il principio risalente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione ("Gli enti pubblici per i loro fini istituzionali sono incapaci di porre in essere atti di donazione e di liberalità che non costituiscono mezzi per l'attuazione di detti fini": Cass., Sez. I, 7 dicembre 1970, n. 2589) – perfettamente compatibile con la previsione di legge (art. 1, c. 439, legge finanziaria 2005) secondo cui "Le Regioni e gli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà" – implica che debba essere rimessa al prudente apprezzamento dell'ente locale la scelta gestionale ritenuta in concreto più idonea a perseguire la migliore e corretta gestione del proprio patrimonio e il soddisfacimento dell'interesse pubblico, anche in relazione alla necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.).

In linea con precedenti pronunce delle sezioni regionali di controllo (Sez. contr. reg. Lombardia, 8 maggio 2019, n. 164/Par, *ivi*, 2019, 3, 163, con nota di A. Luberti, *La complessa questione dell'ammissibilità di atti a titolo gratuito (e liberale) da parte degli enti pubblici*; Sez. contr. reg. Piemonte 31 gen-

Fatto – Con la nota in epigrafe richiamata, il sindaco p.t. del Comune di Bernalda richiedeva a questa sezione un parere (articolato in due quesiti) *ex art. 7, c. 8, l. n. 131/2003*, in ordine alla possibilità, alla luce dei principi in materia di gestione del patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni, della costituzione, a titolo gratuito, del diritto di superficie o di altro diritto reale di godimento su un immobile di una p.a., in favore di altra p.a., e se i suddetti principi gestionali del patrimonio immobiliare pubblico siano contemperati dal principio della c.d. finanza pubblica allargata in caso di trasferimento, sempre a titolo gratuito, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento in favore di altra pubblica amministrazione.

Considerato in diritto – Occorre preliminarmente scrutinare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità soggettiva ed oggettiva necessarie per l'esercizio della funzione consultiva di questa sezione di controllo, a norma dell'art. 7, c. 8, l. 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che: "Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane". Il requisito di ammissibilità soggettiva postula la verifica della sussistenza di una doppia legittimazione: l'una di carattere esterno, relativa alla riconducibilità del richiedente tra gli enti legittimati a proporre l'istanza così come individuati dal medesimo art. 7, c. 8, l. n. 131/2003 (elencazione da ritenersi tassativa in quanto riproduttiva di quella contenuta nell'art. 114 Cost. di cui il predetto art. 7, c. 8, costituisce attuazione) e l'altra interna, volta ad accertare il possesso in capo al soggetto che sottoscrive la richiesta di parere, del potere di rappresentanza nei rapporti con la Corte dei conti (cfr., nel medesimo senso, Corte conti, Sez. Autonomie, delib. n. 1/2021/Qmig; Sez. contr. reg. Lombardia, delib. n. 9/2022/Par e n. 26/2022/Par).

Dal punto di vista della c.d. "legittimazione soggettiva esterna" la richiesta è ammissibile, in quanto proviene da un comune, come tale incluso nel perime-

naio 2020, n. 16/Par, *ivi*, 2020, 1, 194), il collegio ha concluso che "in assenza di puntuali prescrizioni normative che consentano, o impediscano, la possibilità di disporre gratuitamente di un immobile del patrimonio comunale in favore di altra amministrazione pubblica, la scelta gestionale che il comune sarà chiamato ad adottare, in funzione di coerente espressione della discrezionalità amministrativa, dovrà essere confortata e sorretta da adeguata e congrua motivazione intesa a privilegiare e salvaguardare il perseguimento di finalità di interesse collettivo, oggetto di tutela dell'ente, anche sotto il profilo della sicurezza e della legalità, sì da escludere ogni timore di negligente e non consentito depauperamento". [G. NATALI]

tro dei soggetti giuridici indicati dalla disposizione citata.

Anche in ordine alla c.d. “legittimazione soggettiva interna”, che riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell’ente nella richiesta di parere, non si ravvisano ostacoli di sorta, in quanto l’istanza è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Bernalda (MT), che, ai sensi dell’art. 50, comma 2, Tuel, è l’organo rappresentativo dell’ente ed in quanto tale legittimato a manifestarne all’esterno la volontà.

(*Omissis*) il collegio reputa la richiesta di parere ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, in quanto ricondotta nei termini costituiti dall’interpretazione, in via generale ed astratta, della normativa concernente la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

Il collegio ritiene, infatti, che i quesiti formulati dall’ente possano essere presi in considerazione nei limiti in cui siano volti ad ottenere indicazioni di principio in merito alla disciplina da applicare nella gestione del patrimonio pubblico e in vista della realizzazione di un interesse pubblico. Pertanto, la Sezione si limiterà ad affrontare la questione relativa all’interpretazione della normativa senza alcuna valutazione della specifica situazione del comune istante e dunque senza alcuna ingerenza nella concreta attività gestoria.

Merito – La richiesta in esame rappresenta in chiave problematica, da cui la sollecitazione di parere, la possibilità di costituire gratuitamente il diritto di superficie su un immobile di proprietà comunale in favore della Guardia di finanza, al fine di consentire la costruzione di una nuova caserma.

Il sindaco istante specifica, in proposito, che: «1) Nell’anno 2015 (prot. n. 2015/10115 Agenzia del demanio, Direzione regionale Puglia e Basilicata del 6 maggio 2015) il Comune di Bernalda, in attuazione della normativa sul c.d. federalismo demaniale, acquisiva al proprio patrimonio un compendio immobiliare, ubicato nella frazione di Metaponto, composto da un fabbricato e annesse aree pertinenziali, già destinato a sede di una scuola e rimasto in stato di abbandono a seguito della soppressione dell’istituto scolastico.

2) All’esito dell’acquisizione al proprio patrimonio, questo comune ha provveduto ad una parziale valorizzazione del compendio immobiliare, realizzando, nelle aree pertinenziali del fabbricato, un campo di calcio in erba sintetica sino ad oggi utilizzato dalla comunità della frazione di Metaponto.

Non è stato, invece, possibile eseguire alcun intervento per la valorizzazione del fabbricato, stante le difficoltà connesse al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, tenendo presente che il fabbricato è vetusto ed in stato di abbandono, al punto da richiedere una provvista finanziaria cospicua.

3) Si rimarca che sussistono vari elementi ostativi alla collocazione dell’immobile sul mercato e, quindi,

alla possibilità che la compravendita dell’immobile costituisca una fonte di entrata per questo comune.

Il primo elemento ostativo è rappresentato dalla destinazione urbanistica dell’immobile, che, secondo la strumentazione urbanistica, è quella di “attrezzature sociali” ovvero una destinazione che, di fatto, esclude in radice una potenzialità di sfruttamento economico tale da sollecitare l’interesse del mercato.

Il secondo elemento è rappresentato dalle oggettive condizioni in cui versa, in generale, il mercato immobiliare del Borgo di Metaponto che ha fatto registrare negli ultimi anni la progressiva riduzione del numero di compravendite e dei relativi prezzi, mostrando una scarsa capacità di attrarre investimenti in tutti i settori (residenziale, produttivo, terziario, servizi, ecc.).

Nel contempo questo comune deve farsi carico delle spese connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, sia a tutela della pubblica e privata incolumità, sia al fine di evitare il progressivo abbattimento del relativo valore.

4) Di recente, il locale Comando della Guardia di finanza ha manifestato l’interesse ad acquisire il predetto compendio immobiliare a titolo gratuito ai fini della realizzazione di una nuova caserma, in sostituzione di quella già esistente nella frazione di Metaponto, con un investimento di vari milioni di euro.

In via preliminare è stata valutata la possibilità di ritrasferire la proprietà degli immobili al demanio statale, possibilità che, tuttavia, è stata ritenuta non praticabile dalla competente Agenzia del demanio.

In alternativa è stata, quindi, valutata la possibilità di costituire, a favore della Guardia di finanza, un diritto di superficie, con riserva della nuda proprietà in capo a questo comune, per un periodo di tempo tale da consentire l’ammortamento dell’investimento richiesto per la realizzazione della nuova caserma.

5) In relazione al venir meno della disponibilità del compendio immobiliare da parte di questo comune, è stato valutato:

- che il compendio immobiliare resterebbe di fatto utilizzabile solo per il campo di calcio, dovendo escludersi, per le ragioni già sopra esplicitate, che anche in futuro si possa procedere ad una valorizzazione del fabbricato;

- che la frazione di Metaponto dispone di altri impianti sportivi prossimi a quello compreso nel compendio immobiliare.

A fronte, invece, della gratuità della costituzione del diritto di superficie in favore della Guardia di finanza, questo comune ha valutato:

- che ad oggi questo comune deve farsi carico delle spese connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, stante l’esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità e, nel contempo, al fine di evitare il progressivo abbattimento del relativo valore;

- che la costituzione del diritto di superficie sul compendio immobiliare a favore della Guardia di fi-

nanza garantirebbe maggiori entrate a titolo di imposte e tasse comunali, oltre che a titolo di oneri di urbanizzazione e/o di costruzione;

- che la realizzazione della nuova caserma della Guardia di finanza costituirebbe, sia pure in via indiretta, una forma di valorizzazione del compendio immobiliare a costo zero per questo comune, liberando, nel contempo, questo comune dalle spese di manutenzione necessarie alla conservazione in sicurezza del fabbricato;

- che la nuova caserma, dal momento che ospiterebbe numerose famiglie di militari, contribuirebbe a creare un indotto economico positivo per la comunità della frazione di Metaponto;

- che il rafforzamento del presidio della Guardia di finanza aumenterebbe il livello di sicurezza nel contesto di riferimento, anche in termini di prevenzione, valori, questi, costituzionalmente rilevanti».

Come già precisato in punto di fatto, la richiesta di parere conclude sollecitando la sezione ad esprimersi “se, alla luce dei principi in materia di gestione del patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni la costituzione del diritto di superficie o di altro diritto reale di godimento su un immobile di una pubblica amministrazione, in favore di altra pubblica amministrazione, può avvenire a titolo gratuito;” e “se i principi in materia di gestione del patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni sono contemplati, quando il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sia trasferito a titolo gratuito ad una pubblica amministrazione, dal principio della c.d. finanza pubblica allargata”.

Il collegio osserva che la questione posta riguarda, in estrema sintesi, la possibilità di attribuire, a titolo gratuito, un diritto reale su un bene facente parte del patrimonio immobiliare del comune in favore di altro soggetto pubblico.

La fattispecie, già affrontata di recente da questa sezione, seppur sotto il profilo della possibilità della donazione modale (cfr. Sez. contr. reg. Basilicata n. 59/2022/Par), non trova espressa codificazione nell’ordinamento giuspubblicistico, ove non è dato rinvenire norme specifiche che prevedano una capacità degli enti pubblici di adottare atti di liberalità in favore di altri soggetti, pubblici o privati, né, in verità, che prevedano divieti.

Sul punto viene in soccorso la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione che ha affermato il principio secondo il quale, pur in mancanza di una norma che preveda l’incapacità di cedere a titolo gratuito diritti reali su beni pubblici da parte di tutti gli enti, tali cessioni non possono, in ogni caso, integrare una mera liberalità, ma devono sempre perseguire un interesse pubblico: “Gli enti pubblici per i loro fini istituzionali sono incapaci di porre in essere atti di donazione e di liberalità che non costituiscono mezzi per l’attuazione di detti fini” (cfr. Cass. 7 dicembre 1970, n. 2589).

Tale principio, perfettamente compatibile ⁽¹⁾ con il “principio della c.d. finanza pubblica allargata” invocato dal sindaco istante, implica tuttavia che debba essere rimesso al prudente apprezzamento dell’ente locale la scelta gestionale ritenuta in concreto più idonea a perseguire la migliore e corretta gestione del proprio patrimonio ed il soddisfacimento dell’interesse pubblico, anche in relazione alla necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà costituzionalmente previsto (cfr. art. 118 Cost.).

In tale ottica, si pongono diverse deliberazioni delle sezioni regionali di controllo, che hanno ritenuto, in linea di principio, che “la cessione gratuita (donazione modale), di beni pubblici, di norma, non sia consentita perché incompatibile con i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della pubblica amministrazione” (cfr. Sez. contr. reg. Lombardia n. 164/2019/Par) e che “le finalità istituzionali proprie dell’ente nella gestione dei beni pubblici e nella relativa cessione, come individuate dal legislatore nelle disposizioni sopra riportate, sono orientate al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva dei beni stessi, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a salvaguardia dell’interesse pubblico” (cfr. Sez. contr. reg. Piemonte n. 16/2020/Par).

Salvo, poi, affermare che “Appartiene [...] esclusivamente alla responsabilità ed alla competenza dell’amministrazione la rigorosa valutazione in concreto (ed in casi eccezionali) della sussistenza delle condizioni legittimanti la cessione gratuita di un bene immobile, sulla base di una necessaria ed esaustiva motivazione in merito all’idoneità della donazione modale per il raggiungimento di uno specifico fine dall’ente locale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità sotto il profilo economico. Inoltre, la motivazione dovrà dare conto dell’assenza di altre opzioni che potrebbero consentire il raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito dal comune nell’ambito dei propri fini istituzionali (fini istituzionali del comune e non dell’ente pubblico o privato cui viene ceduto il bene) – conf. Sez. contr. reg. Piemonte n. 409/2013” (così, Sez. contr. reg. Lombardia n. 164/2019/Par citata).

In altre parole, “l’attribuzione patrimoniale è consentita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio. Nel caso di attribuzione a titolo gratuito, poiché non emerge con immediatezza il collegamento tra l’atto traslativo (o comunque attributivo del diritto) ed i fini istituzionali dell’ente, sarà

⁽¹⁾ V., sul punto, la previsione contenuta nell’art. 1, c. 439, l. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 3, c. 2-bis, lett. b), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135: “Le Regioni e gli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà”.

onere del cedente evidenziare le ragioni sottese all'atto di disposizione nonché la finalità che con l'atto medesimo intende soddisfare" (cfr. Sez. contr. reg. Puglia n. 165/2014/Par).

Questo collegio ritiene di non doversi discostare dai principi affermati nelle decisioni sopra richiamate, nonché nella propria recente decisione n. 59/2022/Par, e di dover rispondere pertanto al quesito posto dal sindaco del Comune di Bernalda nel senso che, non rinvenendosi nell'ordinamento giuspubblicistico norme specifiche che prevedano una capacità degli enti pubblici di adottare atti di liberalità in favore di altri soggetti, pubblici o privati, né, in verità, che prevedano divieti, è rimesso al prudente apprezzamento dell'ente locale la scelta gestionale ritenuta in concreto più idonea a perseguire la migliore e corretta gestione del proprio patrimonio, nel rispetto del regime giuridico connesso alla natura dei beni (diverso se appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile o indisponibile) e del soddisfacimento dell'interesse pubblico, anche in relazione al necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà costituzionalmente previsto (cfr. art. 118 Cost.).

Pertanto, in assenza di puntuali prescrizioni normative che consentano, o impediscano, la possibilità di disporre gratuitamente di un immobile del patrimonio comunale in favore di altra amministrazione pubblica, la scelta gestionale che il comune sarà chiamato ad adottare, in funzione di coerente espressione della discrezionalità amministrativa, dovrà essere confortata e sorretta da adeguata e congrua motivazione intesa a privilegiare e salvaguardare il perseguimento di finalità di interesse collettivo, oggetto di tutela dell'ente, anche sotto il profilo della sicurezza e della legalità, sì da escludere ogni timore di negligente e non consentito deauperamento.

P.q.m., la Sezione regionale di controllo per la Basilicata, in riscontro all'istanza formulata dal Comune di Bernalda (MT), rende il parere nei termini suindicati.

* * *

Lombardia

14 – Sezione controllo Regione Lombardia; parere 23 gennaio 2023; Pres. Riolo, Rel. Testi; Regione Lombardia.

Contabilità regionale e degli enti locali – Regione – Società partecipata – Compensi agli amministratori da altre società a controllo pubblico – Necessità di computo nell'ambito del trattamento economico ai fini della verifica del rispetto del tetto massimo – Sussiste.

D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. in materia di società a partecipazione pubblica, art. 11, c. 6.

Al fine di verificare l'avvenuto rispetto del limite massimo dei compensi (euro 240.000) di cui all'art.

11, c. 6, d.lgs. n. 175/2016, corrisposti agli amministratori, dirigenti e dipendenti da parte delle società a controllo pubblico, la regione partecipante deve comprendere nel computo degli stessi anche le erogazioni corrisposte a tali figure professionali da altre società a controllo pubblico (nella specie, l'amministratore risultava percettore di compensi da parte di Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a., a controllo pubblico, in quanto consigliere di amministrazione della stessa). (1)

Premesso in fatto – (Omissis) – Conclusivamente viene formulato il seguente quesito: “se allo stato attuale della normativa, e dunque in attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 11, c. 6, Tusp, ai fini della determinazione del trattamento economico annuo massimo da corrispondere ai propri amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, una società a controllo pubblico soggetta alla disciplina del Tusp, sia tenuta o meno a tenere in considerazione anche i

(1) La massima in epigrafe definisce le modalità attuative del limite al trattamento economico degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico. Al riguardo, l'art. 11, c. 6, del Tusp prevede che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta”. Facendo letterale applicazione della disposizione la Sezione Lombarda specifica che ai fini del tetto massimo devono essere computati anche i corrispettivi che i soggetti nominati in un organo di amministrazione ricevono da altre società soggette a controllo pubblico, quale, nel caso di specie Rai s.p.a.

Sulla nozione di società a controllo pubblico v. Corte conti, Sez. riun. contr., 20 giugno 2019, n. 11, in questa *Rivista*, 2019, 3, 139, secondo cui sono tali quelle in cui una o più amministrazioni dispongano della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un'influenza dominante).

compensi erogati agli stessi soggetti da parte di una società quotata che sia esclusa dall'ambito di applicazione del Tusp e sia il soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi del d.lgs. n. 208/2021".

Considerato in diritto – (Omissis)

Nel merito – Come illustrato nella premessa fattuale, l'odierno quesito afferisce alla materia dei compensi degli amministratori di società a partecipazione pubblica ex art. 11, c. 6, Tusp: con riguardo ad una Società mista a controllo pubblico partecipata dalla Regione Lombardia, l'amministrazione istante vuole sapere se in sede di determinazione del limite massimo di euro 240.000 in favore di un amministratore debbano o no considerarsi anche i compensi da questi percepiti presso la Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a. (di seguito "Rai").

Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, preme rammentare in prima battuta che l'art. 11, c. 6, cit. Tusp – nel regolamentare il trattamento economico annuo in favore di amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico – prescrive che il complesso dei relativi emolumenti non possa comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, *"tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico"*.

Lo stesso c. 6 demanda inoltre ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la classificazione delle società in cinque fasce, affinché per ciascuna venga determinato *"in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti"*, fermo restando l'ammontare del tetto su indicato.

A fronte della perdurante mancata adozione del decreto, va rimarcato che *"l'immediata applicabilità del limite"* di 240.000 euro *"è stata attestata dall'atto di orientamento del Mef del giugno 2019 e da alcune pronunce della Corte dei conti (ex multis: Sez. contr. reg. Liguria n. 29/2020)"*, come correttamente osserva la regione istante; e che il Tusp stabilisce la vigenza interinale delle *"disposizioni di cui all'art. 4, c. 4, secondo periodo, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166"* (così art. 11, c. 7, d.lgs. n. 175/2016 cit.).

In siffatto contesto normativo ritiene la sezione che, a carico dell'amministratore di società mista partecipata dalla regione, nel computo dei *"compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico"* debbano effettivamente includersi anche gli emolumenti erogati dalla

Rai, che è società a controllo pubblico, peraltro sottoposta anch'essa per espressa previsione di legge ad uno speculare limite massimo retributivo di euro 240.000.

Infatti, in consonanza con l'art. 11, c. 6, Tusp cit., anche l'art. 63, c. 3, d.lgs. n. 208/2021 (sull'attuazione della direttiva Ue 2018/1808, in materia di fornitura di servizi audiovisivi) nel dettare la disciplina della Rai dispone *"il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'art. 13, c. 1, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89"*, da applicarsi *"rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate"*.

A supporto dell'inclusione dei compensi erogati dalla Rai tra gli emolumenti provenienti da *"altre società a controllo pubblico"*, va esposto quanto segue.

In primo luogo, è dirimente rammentare l'insegnamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, laddove con delibera 20 giugno 2019, n. 11, è stato acclarato che la fattispecie di *"società a controllo pubblico"* è integrata allorché *"una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 c.c."*.

Ad avviso del collegio, in tema di applicazione dell'art. 11, c. 6, Tusp, nella categoria delle società a controllo pubblico rientra anche la Rai, atteso che *"il capitale sociale della capogruppo è detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze per il 99,5583 per cento e dalla Siae – società italiana autori editori per lo 0,4417 per cento"* (in termini, Corte conti, Sez. contr. enti, determinazione 8 luglio 2021, n. 74, avente ad oggetto *"Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a."* per l'anno 2019, pag. 13).

La linearità di queste conclusioni non è scalfita dalla prospettazione dubitativa dell'ente istante, secondo il quale i compensi corrisposti dalla Rai andrebbero viceversa esclusi dal computo del limite di cui all'art. 11, c. 6, Tusp, poiché (in tesi) l'art. 63, c. 3, d.lgs. n. 208/2021 ometterebbe di richiamare l'art. 11, c. 6, Tusp, focalizzandosi invece sull'art. 13, c. 1, d.l. 24 aprile 2014 n. 66: segnatamente, ritiene la regione, come illustrato nella richiesta di parere a pag. 3, che *"l'art. 13 anzidetto, richiamato dalla normativa speciale relativa al trattamento economico previsto da parte della Rai, fa a sua volta riferimento alla disciplina dell'art. 23-bis del d.l. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214), il quale, ai fini della concorrenza al raggiungimento del tetto massimo in questione, prescrive l'obbligo di tenere conto, unicamente, "dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni"»* e non anche di quelli erogate da altre società a controllo pubblico, come prescritto dall'art. 11, c. 6, t.u. cit.

Siffatta tesi non coglie nel segno, come si va a spiegare.

La regione, nella prospettazione della tesi suesposta, non ha dato atto che l'inciso cui avrebbe inteso far riferimento (*“dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni”*) è previsto dal c. 1 dell'art. 23-bis, d.l. n. 201/2011, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 672, l. 28 dicembre 2015, n. 208, abrogato dall'art. 28, lett. v) Tusp. In disparte ogni considerazione al riguardo, deve comunque rimarcarsi che la prospettata lettura dell'art. 63 cit., ove fosse fondata, potrebbe riverberarsi – a tutto concedere – sulle sole modalità di determinazione del limite massimo retributivo in seno alla Rai, risultando ininfluenza sulle modalità di determinazione del limite massimo retributivo ex art. 11, c. 6, Tusp, che comprende espressamente, oltre ai compensi corrisposti da *“altre pubbliche amministrazioni”*, anche quelli corrisposti da *“altre società a controllo pubblico”*.

In conclusione, ai fini del trattamento economico da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico, la determinazione del limite massimo dei compensi di euro 240.000 di cui all'art. 11, c. 6, d.lgs. n. 175/2016, va effettuata tenendo conto anche delle erogazioni corrisposte dalla Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a., quale società a controllo pubblico.

P.q.m., la Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, in riscontro all'istanza di parere formulata dal Presidente della Regione Lombardia, si esprime come segue:

“Ai fini del trattamento economico da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico, la determinazione del limite massimo dei compensi di euro 240.000 di cui all'art. 11, c. 6, d.lgs. n. 175/2016, va effettuata tenendo conto anche delle erogazioni corrisposte dalla Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a., quale società a controllo pubblico”.

* * *